



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
IN GESTIONE
DEL LOCALE
sito in Viale Europa n.37 -
SANT'AGOSTINO.**

Aggiornato con la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2003

Art. 1

Il locale del Comune di Sant'Agostino, ubicato in Viale Europa n.37, è soggetto al presente Regolamento che ne tutela la disponibilità verso l'Associazione, Società o Ente richiedente.

Il locale viene affidato in gestione gratuitamente, salvo quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 9, per la durata di **tre anni**, ad Associazione, Società o Ente che ne abbia fatta richiesta, avente sede nel territorio Comunale,

La richiesta di gestione dovrà essere fatta sempre in forma scritta, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione.

Nel caso di più richieste presentate al Comune, la concessione del locale, avverrà tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- numero degli iscritti che devono essere prevalentemente residenti nel Comune,
- finalità ed obiettivi dell' Associazione, Società o Ente.

La concessione del locale, limitato al solo uso per cui viene fatta la richiesta, avverrà previa firma di una Convenzione contenente dettagliatamente i limiti e le modalità di gestione.

Lo schema di convenzione fa parte integrante del presente Regolamento ed eventuali diverse utilizzazioni dovranno essere richieste e autorizzate volta per volta dall' Amministrazione Comunale.

Art.3

L'Amministrazione Comunale stabilisce il rapporto di concessione in uso del locale con il Presidente dell' Associazione, Società o Ente richiedente.

L'Associazione, Società o Ente, con la firma della Convenzione si assume ogni responsabilità nei confronti del Comune e risponde del corretto uso dell'impianto e di eventuali danni ad esso causati durante la concessione.

L'Associazione, Società o Ente, si assume ogni responsabilità in ordine ai danni alle persone, ivi comprese quelle partecipanti alle attività del locale, e agli eventuali dipendenti e/o collaboratori assunti ed alle cose, esonerando conseguentemente l'Ente concedente da ogni qualsivoglia responsabilità, ed impegnandosi, comunque, a tenerlo indenne.

E' obbligatorio comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione di responsabilità al suo insorgere.

Art. 4

Le manutenzioni straordinarie o di modifica sostanziale degli impianti sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle possibilità di Bilancio.

Sono altresì a carico dell'Amministrazione Comunale la sfalcatura, raccolta e distruzione erbe, ripristini e ripianamenti dei manti erbosi della zona esterna al locale.

Art.5

Le manutenzioni ordinarie , riconducibili alle spese di gestione, come norma generale, sono a carico dell'Associazione, Società o Ente gestore.

Esse indicativamente sono: pulizia del locale, manutenzione delle attrezzature contenute nello stesso e di quanto annesso, compresa periodica imbiancatura dei locali.

Sono inoltre a carico dell' Associazione Società o Ente le spese relative alla illuminazione e ai consumi di acqua, esclusi i consumi derivanti da rotture e guasti, purché tempestivamente denunciati, entro il termine di gg.5.

Il rimborso di dette spese derivanti da rotture o guasti sarà effettuato a presentazione delle fatture.

I consumi per erogazione di gas metano sono a carico dell'Associazione, Società o Ente gestore e verranno fatturati direttamente dalla Società erogatrice.

E' vietato trattenere nei locali bombole di gas combustibile, per motivi di sicurezza.

L'Associazione, Società o Ente gestore si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione degli impianti elettrico e idraulico.

Art. 6

Qualsiasi modifica, anche di minima entità, pur in senso migliorativo del locale non potrà essere eseguita senza autorizzazione scritta da parte del Comune.

I predetti lavori, ancorchè autorizzati, saranno coordinati dall' Ufficio Lavori Pubblici, anche per quanto riguarda l' affidamento, qualora sia necessario, a ditte di fiducia dell' Amministrazione Comunale.

All' atto dell'autorizzazione verranno definiti, di volta in volta i rapporti patrimoniali inerenti alle opere autorizzate, contemplandoli nella relativa convenzione.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale, in deroga alle concessioni, può per sue esigenze di istituto, in occasioni di particolari manifestazioni pubbliche (fiere, esposizioni, manifestazioni culturali e ricreative, ecc.), o richieste di tipo eccezionale, avocare a sè l'uso temporaneo del locale

I tempi e i modi d'uso saranno concordati con l'Associazione, Società o l'Ente gestore, con un preavviso di almeno 15 gg.

In tali casi, per periodi superiori a 15 gg, le spese saranno a totale carico dell' Amministrazione Comunale.

Art. 8

Richieste d'uso temporaneo di Associazioni, Società o Enti o gruppi privati, susseguenti alla concessione già accordata del locale, dovranno essere concordate con l'Associazione, Società o Ente gerente ed essere comunicate all' Amministrazione Comunale; in caso di particolari manifestazioni o eventi in cui è prevista la partecipazione di minori, deve sempre essere garantita la presenza di una persona maggiorenne che vigili sull'attività dei minori e se ne assume la responsabilità.

Nel caso di concessione, l'Amministrazione Comunale vieta qualsiasi atto economico fra le Società

che non sia un rimborso delle sole spese di gestione.

Art. 9

Nel caso di richieste d'uso temporaneo di altre Associazioni, Società od Enti o gruppi privati, concordate con l'Associazione, Società o Ente gerente del locale, qualora si verificino danni onerosi all'Amministrazione Comunale, questa si avvarrà della facoltà di addebitare i costi di ripristino alla stessa Associazione o Società gerente.

Art. 10

Nei locali concessi in uso è vietato fumare, in ottemperanza alle normative di legge vigenti.

Art.11

La trasgressione delle norme previste dal presente Regolamento comporta , su parere dell'Amministrazione Comunale , la revoca della concessione avuta.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL LOCALE SITO A SANT'AGOSTINO - Viale Europa n.37 - DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANT'AGOSTINO.

L'anno..... addi.....del mese di..... presso la residenza municipale del Comune di Sant' Agostino, Piazza Marconi n. 2 - per questa scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge

tra

il Comune di Sant' Agostino - Piazza Marconi n. 2 C.F. 00292280385, rappresentato dache interviene ai sensi dell'art.38, 1) comma, lettera 4) del Vigente Statuto Comunale

e

il Sig.nato a..... il quale presidente e legale rappresentante dell'Associazione , Società.....con sede in, Via..... n.

PREMESSO:

- che con atto n. del la Giunta Comunale ha deliberato di affidare all'Associazione la gestione del locale sito in Sant' Agostino Viale Europa n. 37,

- che la convenzione fa parte integrante del Regolamento per la concessione in gestione del locale, così come previsto dall' art.2 ultimo paragrafo.

CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite, si conviene quanto segue:

1) il Comune di Sant' Agostino concede all'Associazione..... la gestione del locale sito a Sant'Agostino Viale Europa n.37, alle seguenti condizioni:

a) Conoscenza ed accettazione di tutte le norme generali del Regolamento Comunale per la concessione in gestione del locale sopraccitato.

b) Accettazione delle norme particolari della presente Convenzione.

c) Assunzione di ogni responsabilità in ordine ai danni alle persone, ivi comprese quelle partecipanti all'attività svolta nel locale e gli eventuali dipendenti e/o collaboratori assunti ed alle cose, esonerando conseguentemente l'Ente concedente da ogni qualsivoglia responsabilità ed impegnandosi, comunque, a tenerlo indenne.

A tale scopo consegna copia polizza con primaria compagnia che assicura dette responsabilità per tutto il periodo di validità della convenzione e per sei mesi successivi, con congrui massimali.

Viene allegata planimetria del fabbricato e zona esterna che vengono dati in gestione.

La concessione ha decorrenza daled andrà a cessare alla data del.....

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

p. IL COMUNE DI S. AGOSTANO

IL PRESIDENTE